DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 2

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sara' conferita, sentito, in ogni caso, il Consiglio provinciale di sanita', in seguito a concorso, da espletarsi con le norme stabilite agli articoli 3 e seguenti della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Al concorso potranno partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel Comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, pero', nel Comune esista un'unica farmacia, e' in facolta' del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della Provincia.

Nei concorsi di cui al presente articolo, a parita' di ogni altra condizione, costituira' titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, di cui e' titolare il concorrente, alla stazione o luogo di cura.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it